



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

Serv. **MB** Area 4  
Rif. del  
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Legge 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 1122, lett. i) - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 - Chiarimenti Dipartimento Vigili del Fuoco.

Nella norma di cui all'oggetto (Legge di bilancio 2018), veniva previsto che le attività turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con DM 16/3/2012, potessero completare la relativa attività uniformandosi alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; via d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; via d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

- 2 -

In particolare, le attività ricettive turistico alberghiere che potranno beneficiare del regime di proroga, sono quelle *“il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi”*.

Fermo restando il termine del 1° dicembre 2018, secondo un chiarimento fornito ai propri uffici, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ritiene che le suindicate attività turistico alberghiere, possano comunque beneficiare del regime di proroga disposto dal legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il 1° dicembre c.a. In tal caso, alla SCIA dovrà essere allegata *“una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi”*.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

2 PS/ac